



## **CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI, CON SPECIFICO RIGUARDO ALL’AMBITO SANITARIO**

### **1. Campo di applicazione**

**1.1** Le presenti Condizioni Generali regolano il conferimento, al Professionista, da parte della Consip S.p.A. degli incarichi professionali esterni, nello specifico ambito sanitario.

**1.2** Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le attività e agli atti tecnici intrapresi nel corso del rapporto di collaborazione professionale tra il Professionista e la Consip S.p.A..

**1.3** Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i mandati che verranno conferiti nell’ambito del rapporto con la Consip S.p.A..

**1.4** Le presenti Condizioni Generali potranno subire modifiche ed integrazioni al fine di recepire le indicazioni contenute in provvedimenti di natura generale adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione o in pronunce giurisprudenziali di futura emanazione. In tal caso, Consip invierà al Professionista adeguata comunicazione contenente le modifiche ed integrazioni apportate alle presenti Condizioni Generali. Dette modifiche e integrazioni si intenderanno accettate dal Professionista decorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

### **2. Incarico e procura**

**2.1.** Il Professionista è legittimato e obbligato ad assistere, nonché a supportare la Consip S.p.A. effettuando studi, valutazioni o esprimendo giudizi in merito alle richieste di parere espresse dalla stazione appaltante per quelle specifiche iniziative in cui Consip ha ravvisato la necessità di incaricare un professionista esperto in materia.

**2.2** L’incarico è affidato con atto di “Conferimento di incarico professionale” sottoscritto dall’organo competente della Consip S.p.A. e ha la validità ivi indicata. Al momento dell’accettazione del primo incarico - con obbligo di rinnovo annuale - il Professionista è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/01 e 21 D.Lgs. 39/13 (cd. *revolving doors*), di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/01 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Consip S.p.A., nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti. Il medesimo Professionista dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 3.2 del Codice Etico e si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata, che dovesse intervenire nel corso della durata dell’incarico ed, infine, dichiara di rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 11 del Codice Etico, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Consip S.p.A..

**2.3** Il Professionista nelle fattispecie in cui, a seguito di valutazione, ritenga opportuno porre in essere azioni che possano avere un qualsivoglia effetto sull’incarico professionale, è tenuto a sottoporre alla Consip S.p.A. tale ipotesi in quanto, al fine di procedere in tal senso, è necessaria specifica approvazione per iscritto da parte della stessa.



**2.4** Il Professionista, su richiesta della Consip S.p.A., si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento effettuato. Tale attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

**2.5** Fatta salva l'eventuale responsabilità di qualsiasi natura - ivi compresa quella disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni - la Consip S.p.A., una volta venuta a conoscenza della sussistenza di una qualsiasi situazione di incompatibilità, ovvero al verificarsi di ogni altro motivo che comporti il venir meno del rapporto fiduciario tra la Consip S.p.A. e il Professionista, si riserva la facoltà di risolvere ogni rapporto e, comunque, revocare il mandato.

**2.6** La Consip S.p.A. non garantisce al Professionista alcun numero di giornate e in qualsiasi momento si riserva di interrompere il rapporto professionale, fermo restando quanto previsto al punto 9. in merito al compenso maturato per le prestazioni fino a quel momento rese.

### **3. Principi generali**

**3.1** Il Professionista ha il dovere di operare nell'interesse della Consip S.p.A. secondo diligenza, prudenza e perizia.

### **4. Doveri di informazione e di cooperazione della Consip S.p.A.**

**4.1** La Consip S.p.A. fornisce al Professionista l'assistenza necessaria per l'espletamento dell'incarico.

**4.2** In seguito al conferimento del mandato la Consip S.p.A. comunica al Professionista le informazioni e i fatti che potrebbero essere di rilevanza nel contesto dell'esecuzione dell'incarico e gli rende accessibili tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'incarico nella disponibilità della stessa.

**4.3** Durante il rapporto di mandato la Consip S.p.A. comunica al Professionista tutte le circostanze modificative o novative delle quali venga a conoscenza, che potrebbero essere rilevanti per l'esecuzione dell'incarico.

### **5. Obbligo di segretezza**

**5.1** Il Professionista si impegna - su tutte le questioni che gli sono state affidate e sui fatti di cui viene a conoscenza nella sua qualità professionale - a rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto professionale e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i.. La segretezza rientra nell'interesse della Consip S.p.A..

**5.2** Il Professionista è legittimato a incaricare, nell'ambito delle leggi e delle direttive vigenti, i suoi collaboratori, nella misura in cui tali collaboratori siano stati informati sull'obbligo di segretezza in maniera comprovabile, restando fermo che il Professionista è comunque responsabile di ogni violazione di detto obbligo, fermo restando anche per i collaboratori l'obbligo di cui all'art. 6.2 del presente documento in tema di incompatibilità.

**5.3** Il Professionista - ovvero i collaboratori di cui lo stesso eventualmente si avvale - nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali all'incarico ricevuto, si impegna, altresì, a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.



**5.4** Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza legittima la Consip S.p.A. a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei propri diritti ed interessi.

## **6. Obblighi del Professionista**

**6.1** Il Professionista si obbliga a esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

**6.2** Il Professionista si obbliga, in particolare, ad astenersi dall'assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la Consip S.p.A. per quanto riguarda l'ambito del Programma di razionalizzazione, ovvero ogni ulteriore ambito oggetto di affidamento alla Consip S.p.A. da parte della predetta Amministrazione. Il Professionista incaricato si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. l'insorgere, anche dopo l'accettazione dell'incarico, di qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi sia nei confronti della Consip S.p.A.

**6.3** Il Professionista si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., all'atto della stipula del presente incarico ed eventualmente durante l'esecuzione del medesimo, ogni attività dallo stesso prestata in favore di terzi, che possa considerarsi incompatibile o che possa generare conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dal Codice etico della Consip.

**6.4** Il Professionista non potrà svolgere alcun tipo di attività, ivi comprese quelle attinenti la fase esecutiva, nell'ambito di ciascuna iniziativa per cui contribuisce alla realizzazione.

**6.5** Il Professionista non potrà svolgere attività con il mercato della fornitura di riferimento di ciascuna iniziativa per cui contribuisce alla realizzazione, dall'avvio delle prestazioni contrattuali a favore di Consip sino al termine della ricezione delle offerte relative all'iniziativa stessa.

**6.6** Con riferimento a ciascuna iniziativa per cui si contribuisce alla realizzazione, nei 12 mesi successivi al termine di presentazione delle offerte, il Professionista non potrà svolgere attività limitatamente agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara.

**6.7** Il Professionista non potrà prestare consulenza come CTP/CTU contro Consip per i procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto la/e procedura/e di gara per la/e quale si è contribuito alla realizzazione.

**6.8** In caso di inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo, Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni eventualmente subiti dalla Consip S.p.A..

**6.9** Il Professionista dovrà prendere atto, ed accettare incondizionatamente anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. per conto degli eventuali collaboratori di cui lo stesso si avvale, che l'utilizzo di risorse per specifiche iniziative che comportano la redazione di documentazione inerente le procedure ad evidenza pubblica determina una incompatibilità, per conflitto di interessi, e/o comunque per lesione della par condicio dei partecipanti, alla partecipazione alla procedura cui si riferisce l'attività svolta. Tale incompatibilità sarà presa in considerazione nell'applicazione del presente articolo del contratto.

**6.10** Il Professionista si obbliga a segnalare, con la dovuta sollecitudine, l'insorgenza di qualsivoglia situazione di inopportunità a svolgere prestazioni nell'interesse della Consip S.p.A., quali, in via esemplificativa e non esaustiva: la sussistenza in capo al professionista di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i membri degli organi di governo e di controllo della Consip, nonché con i



dipendenti che ricoprono un ruolo di responsabilità/decisionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale della medesima Società.

**6.11** Il Professionista è sempre tenuto a informare la Consip S.p.A. in ordine ad ogni circostanza relativa all'espletamento dell'incarico professionale.

**6.12** Il Professionista deve, per tutta la durata dell'incarico, rispettare i termini che scadevano le attività relative alle iniziative per le quali ha ricevuto incarico.

Il Professionista si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice etico, per le parti applicabili, e comunque si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Consip S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle predette norme.

## **7. Compensi**

**7.1** La determinazione del compenso avviene -in base all'offerta del Professionista effettuata in risposta al singolo invito che può (e, se richiesto da Consip, deve) essere inferiore al minimo ivi indicato, anche in considerazione della collaborazione costante del personale della Consip S.p.A. nella fase preparatoria dello studio.

**7.2** Il compenso, come sopra determinato, si intende in ogni caso comprensivo delle spese generali.

**7.3** Non è previsto nessun altro compenso in relazione a ciascun affidamento.

## **8. Responsabilità del Professionista**

**8.1** Il Professionista è responsabile per errori nella valutazione o nell'espressione di giudizi in merito alle richieste di parere formulate dalla stazione appaltante, nonché per pretese di risarcimenti danni richiesti alla Consip S.p.A. per l'attività dallo stesso svolta nell'espletamento del mandato.

## **9. Conclusione dell'incarico**

**9.1.** L'incarico può essere risolto dalla Consip S.p.A. in ogni momento così come dal Professionista, purché non venga arrecato alcun pregiudizio alla medesima Consip S.p.A..

**9.2** In caso di rinuncia all'incarico, il Professionista deve dare alla Consip S.p.A. un preavviso tale da consentire alla Consip stessa la nomina, in sostituzione, di altro professionista senza alcun danno per la Stazione Appaltante e deve informare quest'ultima di quanto è necessario fare per non pregiudicare lo studio fino a quel momento svolto.

**9.3** La rinuncia al mandato del Professionista è inefficace fintanto che non avvenga, in tempi ragionevoli, la sostituzione con un nuovo professionista.

**9.4** Il Professionista che abbia rinunciato al mandato è tenuto ad informare la Consip S.p.A. delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

**9.5** La Consip S.p.A. può sempre revocare il mandato.

**9.6** In caso di rinuncia o revoca del mandato la Consip S.p.A. corrisponde al Professionista la parte di compenso relativo alle prestazioni professionali effettivamente prestate e ricevute, rispettivamente, sino



alla rinuncia o alla revoca, da calcolarsi in percentuale sul compenso così come pattuito all'atto di conferimento di incarico.

## **10. Obbligo di custodia**

**10.1** Il Professionista ha l'obbligo di custodire la documentazione relativa alle attività svolte per la durata di dieci anni dalla cessazione del rapporto di mandato e di rilasciare alla Consip S.p.A. copie in caso di necessità in questo arco temporale.

**10.2** Se per la durata dell'obbligo di custodia si applicano termini di legge più lunghi, questi devono essere rispettati e il Professionista dovrà dare seguito alla richiesta di copia da parte di Consip S.p.A..

## **11. Tempi e modalità di fatturazione**

**11.1** Il Professionista procede a trasmettere, previo accordo con la Consip, la fattura a saldo dell'attività svolta.

**11.2** La fattura deve contenere un'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione:

- del numero di protocollo indicato sull'atto di conferimento di incarico professionale;
- dell'oggetto dell'incarico affidato;

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere l'indicazione di ulteriori ed eventuali elementi ritenuti necessari.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e rispettare le indicazioni fornite da Consip.

**11.3** Per poter procedere alla liquidazione, la fattura deve essere emessa e presentata come valida ai fini fiscali.

## **12. Sospensione dall'Elenco**

La Consip S.p.A. si riserva di sospendere dall'Elenco il Professionista in relazione al quale sia insorta una qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti della Consip S.p.A.. La sospensione verrà meno decorsi sei mesi dalla cessazione della situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi.

## **13. Clausola risolutiva espressa**

**13.1** Costituisce causa di risoluzione dei rapporti disciplinati dalle presenti condizioni generali e dei mandati conferiti, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi come sopra assunti dal Professionista in relazione a:

- riservatezza e segreto professionale (artt. 5.1 e 6);
- trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti (art. 5.3; art. 6.14);



- rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme del Codice deontologico forense, del Codice etico e del PTPC della Consip S.p.A. (art. 6.3 e art. 6.15);
- presupposti per l'assunzione dell'incarico e relative comunicazioni (art. 6, in particolare, punti 2 e 3);
- corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico (art. 6.1), con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6, punti da 4 a 12;
- reiterata mancata accettazione o rinuncia all'incarico senza giustificato motivo.

**13.2** La risoluzione dai rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali nei casi sopra indicati si verifica di diritto e comporta la cancellazione del Professionista dall'Elenco dei fiduciari della Consip S.p.A.. Resta inteso che il Professionista potrà richiedere, in ogni momento, la propria cancellazione volontaria dall'Elenco.

**13.3** La risoluzione dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali legittima la Consip S.p.A. a revocare ogni conferimento d'incarico, fermo restando il risarcimento dei danni, anche all'immagine, eventualmente subiti.

#### **14. Disposizioni conclusive**

**14.1** Modifiche o integrazioni delle presenti Condizioni Generali necessitano della forma scritta a pena di inefficacia.

**14.2** La Consip S.p.A. acconsente espressamente alla comunicazione da parte del Professionista dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. 196/2003) riguardanti la Consip S.p.A., esclusivamente nell'ipotesi in cui ciò sia strettamente necessario ed opportuno per l'adempimento dell'incarico conferitogli o per obblighi derivanti dalla legge.

Per presa visione ed accettazione

*Le presenti Condizioni Generali vengono sottoscritte dal Professionista con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato o, qualora il candidato non risulti in possesso della firma digitale, potranno essere sottoscritti con firma autografa, scansionate e trasmesse, unitamente a una copia del documento di identità, all'indirizzo e-mail [censimento.professionisti@consip.it](mailto:censimento.professionisti@consip.it). In tal caso, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la presentazione del documento originale in formato cartaceo.*

Il Professionista

(Firma)

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_



Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., per presa visione e specifica approvazione per iscritto degli artt. 3. *Principi generali* – 6. *Obblighi del professionista* – 7. *Compensi* – 8. *Responsabilità del Professionista* – 9. *Conclusione del mandato* – 10. *Obbligo di custodia* – 13. *Clausola risolutiva espressa*.

Il Professionista

(Firma)

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_



## INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità di selezione, valutazione ed altre attività connesse esclusivamente al rapporto derivante dalle presenti Condizioni Generali. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, il mancato inserimento del professionista nell'elenco o anche l'impossibilità di ammettere il professionista alla selezione per il conferimento dell'incarico.

I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richieste per l'assunzione dell'incarico. Con la sottoscrizione della presente, il Professionista acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessario per la partecipazione alla selezione.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Consip S.p.A. che cura il procedimento di individuazione del singolo Professionista o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto o per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Consip S.p.A. relativamente a quanto oggetto degli incarichi affidati;
- comunicati, ricorrendone le condizioni e ove siano afferenti alle attività di contenzioso, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 15 *bis* D.Lgs. n. 33/2013), il Professionista prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente".

Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/d-e alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo al seguente indirizzo e-mail [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it).

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003; con la sottoscrizione della presente, acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto derivante dalle presenti Condizioni Generali.

Il Professionista  
(Firma)

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_